

Prot. n. 635050

Roma 20/12/2016

E p.c.

A tutti i Comuni del Lazio
Alle Province di
Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo

MATTM
Dir. Generale per i Rifiuti e L'Inquinamento
Div IV - Inquinamento atmosferico, acustico ed
elettromagnetico -
dgrin@pec.minambiente.it

All'Assessore ai Rapporti con il Consiglio,
Ambiente e Rifiuti
On. Mauro Buschini

Al Dipartimento di Epidemiologia
del Servizio Sanitario Regionale.
Dott. Francesco Forastiere
dir_dep@pec.deplazio.it

All'Arpa Lazio Servizio Tecnico
Divisione atmosfera e impianti
Via Garibaldi, 114 - 02100 RIETI
c.a. Ing. Roberto Sozzi
sezione.rieti@arpalazio.legalmailpa.it
direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it

OGGETTO: Prescrizioni per la predisposizione e l'attuazione dei Piani di Intervento Operativo (P.I.O.) dei comuni del Lazio, in attuazione della Direttiva Europea 2008/50/CE, recepita dal D.Lgs.155/2010 e del Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio (DGR n.164 del 05/03/2010)

Con riferimento all'oggetto, si trasmette in allegato, agli Enti in indirizzo il Documento denominato "Prescrizioni per la predisposizione e l'attuazione dei Piani di Intervento Operativo (P.I.O.) dei comuni del Lazio", elaborato con la finalità di individuare ed indicare gli interventi utili a contrastare ed a ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera, in modo particolare nelle zone ad elevata criticità per la concentrazione di particolato inalabile.

Si fa rilevare che le prescrizioni contenute nel succitato Documento vanno a dettagliare le disposizioni delle "Norme di Attuazione del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria" (PRQA), e che le stesse potranno essere ulteriormente integrate in occasione della revisione, già in corso d'opera, del Piano succitato, al fine di potenziare il contenimento dell'esposizione della popolazione all'inquinamento atmosferico.

Il Dirigente dell'Area
(Dott. Aldo Palombo)



Il Direttore Regionale
(Dott. Vito Consoli)



PRESCRIZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE E L'ATTUAZIONE DEI
PIANI DI INTERVENTO OPERATIVO (P.I.O.)
DEI COMUNI DEL LAZIO

PREMESSE

Come è stato evidenziato dagli studi epidemiologici riportati nella Bibliografia scientifica, il particolato sottile presente in aria è potenzialmente responsabile di gravi danni alla salute umana che si manifestano in effetti sanitari sia cronici che acuti, soprattutto a carico dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio. Di tutto ciò tiene conto la Direttiva Europea 2008/50/CE, recepita dal D.Lgs.155/2010, che fissa per il PM10 un valore limite per la concentrazione media annuale (pari a 40 µg/m³) ed un valore limite per la concentrazione media giornaliera (pari a 50 µg/m³) da non superare per più di 35 volte in un anno. Inoltre, la Direttiva sottolinea come le frazioni più fini del particolato sospeso in aria (in particolare il PM2.5) siano ancora più pericolose del PM10 e fissa per il PM2.5 il valore limite di 25 µg/m³ per la concentrazione media annuale, anche se non pone un valore limite per la concentrazione media giornaliera.

Con D.G.R. n. 478 del 4.8.2016 è stato aggiornato il sistema di monitoraggio della Qualità dell'Aria del Lazio, costituito dalla rete fissa di monitoraggio, dai sistemi mobili e dalle catene modellistiche *near-realtime* e previsionale, che garantisce non solo la valutazione della qualità dell'aria regionale secondo quanto previsto dalla Norma, ma fornisce anche elementi per poter far fronte efficacemente alle criticità ambientale, con l'intento dichiarato di limitare i danni alla salute umana provocati dall'esposizione a concentrazioni significative di polveri inalabili (PM10 e PM2.5).

Va ricordato che la pericolosità delle polveri inalabili deriva non solo dalla loro dimensione (che consente una loro penetrazione nella parte profonda del sistema respiratorio), ma anche dalle specie chimiche di cui sono composte che, una volta penetrate nel sistema respiratorio, possono dar luogo ad effetti sanitari sia cronici che acuti, soprattutto a carico dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio. Uno degli scopi prioritari, quindi, del monitoraggio costante della presenza in aria del particolato inalabile (come anche della presenza in aria degli altri inquinanti previsti dalla Norma), è proprio quello di tutelare la salute della popolazione, avendo un riguardo particolare per i soggetti maggiormente a rischio (bambini, donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici, fumatori e, più in generale, soggetti con patologie respiratorie nonché coloro che sono soggetti a prolungate esposizioni).

Il Lazio, nonostante la predisposizione e l'adozione di un Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA), continua ad avere porzioni rilevanti del proprio territorio in cui la qualità dell'aria non rispetta i limiti previsti dalla Norma con un rischio concreto per la salute umana.

Le criticità di maggior peso sono concentrate nell'Agglomerato di Roma e nella Zona della Valle del Sacco, anche se nel periodo invernale, praticamente in tutto il territorio regionale sono presenti situazioni potenzialmente critiche, associate prevalentemente alle elevate concentrazioni di polveri inalabili, in particolare di PM10.

Tutto ciò ha motivato un profondo riesame del PRQA che verrà realizzato nei tempi più brevi possibili. Ciò che impatterà in maniera rilevante ad un miglioramento della qualità dell'aria saranno sicuramente le misure di tipo strutturale che avranno lo scopo di ridurre le emissioni regionali attualmente presenti a livelli tali da garantire che tutti i limiti previsti dalla Direttiva Europea e dalla normativa nazionale vengano rispettati. Inoltre, sulla base di quanto esplicitamente affermato dalla Direttiva, uno degli obiettivi della revisione del PRQA è anche quello di garantire che la qualità dell'aria non peggiori significativamente nelle porzioni del territorio laziale in cui essa non risulta compromessa. Inevitabilmente, però, l'individuazione e la definizione delle necessarie misure strutturali richiedono tempi medio-lunghi di realizzazione e investimenti non trascurabili (la Delibera n. 688 del 15.11.2016 assegna contributi per interventi di risanamento).

X

Le NORME DI ATTUAZIONE del Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio (DGR n.164 del 05/03/2010) individuano una serie di competenze e di provvedimenti (artt. 9, 15, 16, 23 e 24) a cui devono attenersi i Comuni, anche in base alla classe di appartenenza.

In particolare, alla SEZIONE VII - NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 25 – *“Provvedimenti di carattere emergenziale”* al comma 4 dispone che *“I Comuni predispongono un Piano di Intervento Operativo (PIO) che prevede le modalità di progressiva attuazione dei provvedimenti da adottare in relazione al persistere o all'aggravarsi delle condizioni di inquinamento. Copia del Piano deve essere trasmessa alla Regione.”*

Al fine di predisporre i propri P.I.O, i Comuni del Lazio, di diverse dimensioni e flusso di attività, potranno attingere dall'elenco delle misure che seguono, individuando quelle più attinenti alla propria realtà e al proprio territorio. Una volta fatto ciò, dovranno predisporre il P.I.O. in cui si esplicitano le misure che intendono adottare per fronteggiare le emergenze, le modalità di applicazione, le modalità di sorveglianza della loro applicazione e le sanzioni previste per chi le contravviene. Il P.I.O., ai sensi dell'articolo citato, va trasmesso alla Regione Lazio.

Si evidenzia che le prescrizioni contenute nel Documento vanno a dettagliare le disposizioni delle *“Norme di Attuazione del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria”* (PRQA), e che le stesse potranno essere ulteriormente integrate in occasione della revisione, del Piano stesso.

FINALITA'

Il presente documento si prefigge lo scopo di individuare interventi utili a contribuire alla diminuzione delle emissioni di inquinanti o comunque prevenire l'aumento della concentrazione in aria dei vari inquinanti e del PM10 in particolare nei periodi dell'anno potenzialmente critici e nelle situazioni emergenziali previste dal sistema regionale di *forecast*. Quanto contenuto nel presente documento deve essere inteso come un insieme di indicazioni che potranno essere riviste nel corso della revisione in atto del PRQA. Esse si riferiscono a tutto il territorio regionale, ed in particolare a quelle zone dove le criticità dovute all'elevata concentrazione di particolato inalabile sono di particolare gravità.

Considerato che le situazioni più critiche, in particolare per il PM10, si verificano soprattutto nel periodo autunnale e invernale, durante il quale le condizioni meteorologiche sono particolarmente sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti in aria, associandosi ad un quadro emissivo più gravoso determinato dai maggiori flussi di traffico e dal funzionamento degli impianti di riscaldamento, che si annoverano tra le fonti principali di inquinamento atmosferico, si intende individuare, quale periodo potenzialmente critico, **l'intervallo di tempo che va dal 15 ottobre al 31 marzo**.

Pertanto, a seguire, si indicheranno provvedimenti che devono essere adottati in tutto il suddetto periodo.

Di seguito vengono elencati

- tutti gli interventi da adottare senza interruzione durante il periodo invernale, **15 ottobre – 31 marzo**,
- tutti gli interventi da adottare in situazioni emergenziali (predisposizione del Piano di Intervento Operativo PIO).

1. INTERVENTI DA ADOTTARE DAL 15 OTTOBRE AL 31 MARZO

1. Informazione ai cittadini: il provvedimento consiste in inviti e raccomandazioni a comportamenti virtuosi (buone pratiche) da parte della popolazione. (Nel PIO si dovranno indicare le modalità con

cui il comune intende effettuare tali comunicazioni e dimostrare come esse possano raggiungere realisticamente anche le fasce più deboli della popolazione, in particolare la popolazione anziana)

Le buone pratiche in oggetto sono:

- utilizzare i mezzi pubblici per gli spostamenti. (Nel P.I.O. dovranno essere chiaramente indicate le alternative per la mobilità cittadina, le alternative per una mobilità a maggior raggio e le misure che si intendono adottare per garantirla);
- evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata;
- per gli anziani evitare di passeggiare le prime ore della mattina entro zone interessate da persistenti emissioni di particolato come bordi delle strade e centri abitati con forte presenza di emissioni da riscaldamento domestico. (Nel P.I.O. si dovranno indicare proposte alternative per lo svago degli anziani preferibilmente costituite da luoghi di aggregazione al chiuso e zone verdi; stabilire, in accordo con le strutture scolastiche di ogni ordine e grado, una limitazione alla permanenza all'aperto degli alunni durante l'orario scolastico ed eventuali attività ginniche, sportive e ricreative all'aperto);
- utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (*carsharing*, *carpooling*);
- anche se non esplicitamente previsto dal Codice della Strada, è buona pratica tenere una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate. Ciò consente un risparmio di carburante e di conseguenza una limitazione delle emissioni;
- effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive oltre a quelle obbligatorie), sia di auto che di moto e motorini;
- scoraggiare le attività sportive all'aperto, soprattutto nelle zone vallive enei pressi di arterie stradali caratterizzate da un significativo volume di traffico.

Questa prescrizione riveste carattere di obbligatorietà in tutto il territorio regionale nel periodo indicato.

2. Mobilità scolastica: predisporre una adeguata modalità di trasferimento degli alunni delle scuole dalle proprie abitazioni alle strutture scolastiche in modo da evitare il più possibile l'uso e lo stazionamento di veicoli privati dei genitori. Ciò dovrà tener conto anche dei trasferimenti degli alunni da frazioni particolarmente distanti dal centro abitato.

Questa prescrizione riveste carattere di obbligatorietà in tutto il territorio regionale nel periodo indicato.

3. Rispetto del Nuovo Codice della Strada: intensificare la verifica del rispetto delle norme previste dal Codice della Strada, in particolare far rispettare in maniera rigorosa tutte le norme previste legate ai limiti di velocità nelle aree urbane ed extraurbane del Comune, ai divieti di parcheggio, al parcheggio in seconda e terza fila, all'obbligo di spegnimento dei moti degli autoveicoli nei casi previsti, ecc.

4. Divieto di combustione all'aperto. E' proibito durante tutto il periodo invernale indicato la combustione all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere. (Nei P.I.O. dovranno essere chiaramente indicate le modalità con cui si intende sorvegliare che tale norma venga applicata e le relative sanzioni che si intendono applicare ai trasgressori).

Questa prescrizione riveste carattere di obbligatorietà per tutti i Comuni del territorio regionale che ricadono in classe 1, come definita dalla Classificazione Regionale vigente. Per gli altri Comuni essa è facoltativa.

5. Divieto di climatizzazione di prestabiliti spazi residenziali. Si fa divieto di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari:

X

box, garage, depositi, cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage.

Questa prescrizione riveste carattere di obbligatorietà per tutti i Comuni del territorio regionale che ricadono in classe 1, come definita dalla Classificazione Regionale vigente. Per gli altri Comuni essa è facoltativa.

6. Divieto dell'utilizzo della biomassa legnosa. Nelle unità immobiliari dotate di sistema multicomcombustibile, si fa divieto di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico funzionanti a biomassa legnosa, come definita nella norma UNICEN/TS 14588, privi di sistema di abbattimento al camino e appartenenti alle seguenti categorie:

- camini aperti o che possono funzionare aperti;

- camini chiusi, stufe e qualunque altro tipo di apparecchio domestico alimentato

a biomassa legnosa che non garantiscano un rendimento energetico $\geq 75\%$; il valore di rendimento energetico posseduto dall'apparecchio è di norma precisato sul libretto di istruzioni dell'apparecchio stesso, fornito dal venditore; in mancanza di questo, sarà ritenuta valida la certificazione rilasciata dal venditore o dalla casa costruttrice, suscettibile di verifica.

Questa prescrizione deve essere obbligatoriamente applicata da:

- tutti i Comuni del territorio regionale che ricadono in classe 1, come definita dalla Classificazione Regionale vigente;

- da tutti i Comuni del residuo territorio laziale la cui quota altimetrica, come definita da ISTAT, risulti uguale o inferiore a 300 (trecento) m s.l.m. Nei Comuni i cui territori siano posti ad altitudini anche in parte superiori a 300 m s.l.m. i Sindaci dovranno individuare con proprio atto le zone situate al di sotto della suddetta quota ai fini dell'applicazione del divieto stesso; in caso di non individuazione, tutto il territorio comunale sarà oggetto del divieto.

Per gli altri Comuni l'adozione della presente norma è facoltativa.

(Nel caso di obbligatorietà della presente norma, nel P.I.O. dovranno essere chiaramente indicare le modalità di controllo che si prevede di adottare per verificarne il rispetto e le relative sanzioni che si intendono applicare).

7. Fluidificazione del traffico autoveicolare. Durante il periodo invernale dovranno essere predisposte da parte dei singoli Comuni azioni volte alla fluidificazione del traffico degli autoveicoli pubblici e privati in modo tale che non si verifichino code di autoveicoli caratterizzanti situazioni di elevate emissioni locali. **Tali azioni dovranno essere realizzate obbligatoriamente da tutti i Comuni che ricadono nella classe 1 e sono facoltative per gli altri.** (Qualora obbligatorie, nel P.I.O. dovrà essere esplicitato a quali arterie si applicherà tale provvedimento, come si intende metterlo in atto e quali sanzioni si intendono applicare a chi è causa di ingorghi non giustificabili. Il Comune, inoltre, dovrà indicare chiaramente nel proprio P.I.O. come si intenda dimostrare che i vigili urbani effettivamente hanno provveduto alle azioni di fluidificazione).

8. Sincronizzazione semaforica. Durante il periodo invernale si dovrà procedere ad un'accurata sincronizzazione dei semafori operativi nel territorio comunale in modo tale che essa induca ad una fluidificazione automatica del traffico auto veicolare. Nel caso in cui siano noti fenomeni ricorrenti di congestione autoveicolare dovuta alla mancata sincronizzazione semaforica e ad una non ottimale attesa degli autoveicoli, si dovrà procedere ad affiancare al sistema semaforico anche un presidio permanente dei vigili urbani che possa correggere in tempo reale e sulla base dell'effettivo traffico la tempistica delle attese ai semafori. Ciò ovviamente potrà essere sostituito da appositi sistemi *intelligenti*.

Questa prescrizione riveste carattere di obbligatorietà in tutto il territorio regionale nel periodo indicato.

X

SITUAZIONI EMERGENZIALI

Le situazioni emergenziali sono determinabili in anticipo, quindi in tempo utile per adottare appositi provvedimenti, grazie alle previsioni pubblicate quotidianamente da Arpa Lazio nel proprio sito Internet istituzionale: **www.arpalazio.net**.

In particolare, una volta entrati nel sito indicato, si seguirà il seguente percorso:

Aria → Centro Regionale della Qualità dell'Aria → Misure e valutazioni → Previsioni.

Per quanto attiene a Roma Capitale, il personale tecnico del Dipartimento X già da anni è attivo quotidianamente nell'acquisizione e nella gestione delle informazioni di previsione della qualità dell'aria.

Per quanto attiene, invece, agli altri Comuni del Lazio, qui di seguito si descrive come si debba operare quotidianamente.

Ciò che si prescrive è operativamente possibile anche in assenza di personale qualificato. L'unica preconditione richiesta è la conoscenza dei limiti di legge. (Nel caso del PM10, si ricordi che il limite relativo a questo inquinante è di 50 µg/m³ come media giornaliera.)

Tutti i Comuni appartenenti all'Agglomerato di Roma entreranno nella zona indicata come **Roma**, tutti i Comuni della Zona Valle del Sacco entreranno nella zona del sito denominata **Valle del Sacco**, tutti i rimanenti Comuni nella zona del sito denominata **Lazio**.

Quindi si selezionerà, tra le voci proposte, la voce **Stime Numeriche** giungendo ad un apposito menù a tendina da cui selezionerà il nome del proprio Comune. A questo punto si potrà prendere visione delle previsioni relative a tutti gli inquinanti previsti dalla Norma.

Le misure a carattere emergenziale, di seguito elencate, dovranno essere applicate considerando i superamenti dei limiti per il periodo di tre giorni consecutivi costituiti dal giorno corrente, dal giorno precedente e da quello successivo; **quindi, se si è riscontrato il superamento nel giorno precedente ed è previsto il superamento per il giorno corrente e per quello successivo, è l'adozione dei provvedimenti emergenziali diventa obbligatoria.**

Questa prescrizione riveste carattere di obbligatorietà per tutti i Comuni del Lazio.

È d'obbligo rilevare che i provvedimenti di cui al presente Documento non sono esaustivi e che, qualora risultassero insufficienti, i comuni dovranno predisporre ulteriori misure di contenimento dell'inquinamento, così come espressamente previsto dall'art. 25, ultimo comma, delle "Norme di Attuazione del Piano".

2. INTERVENTI DA ADOTTARE IN SITUAZIONI EMERGENZIALI

Tutti gli interventi elencati al precedente **punto 1** possono essere adottati nelle situazioni emergenziali dai Comuni che già non li debbano obbligatoriamente adottare per il periodo 15 ottobre – 31 marzo. Nel P.I.O. di ogni singolo Comune del Lazio dovranno essere chiaramente indicati gli interventi che si intendono adottare tra quelli previsti, gli interventi ulteriori che il Comune ritiene opportuno adottare, le modalità di adozione degli stessi, le modalità di controllo che si intendono mettere in campo per verificarne l'applicazione effettiva e le sanzioni per i trasgressori.

1) Limitazione di erogazione dell'energia termica

Gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti devono essere gestiti secondo criteri volti al contenimento dei consumi di energia e delle emissioni inquinanti.

In particolare:

a) Riduzione della temperatura massima dell'aria negli ambienti: fatta salva l'interdizione al riscaldamento degli ambienti di cui al punto 5) del paragrafo precedente, gli impianti termici destinati

✱

alla climatizzazione invernale degli ambienti devono essere gestiti in modo tale che, durante il periodo di funzionamento giornaliero consentito (massimo 12 ore) non siano superati i seguenti valori massimi di temperatura dell'aria negli ambienti:

- 18°C negli edifici classificati, in base all'art.3 del D.P.R. 412/93, nelle categorie E.1, E.2, E.4, E.5 ed E.6;

- 17°C negli edifici classificati, in base all'art. 3 del D.P.R. 412/93, nella categoria E.8.

Tali disposizioni non si applicano, quindi, agli edifici rientranti nella categoria E.3 (ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili) ed E.7 (scuole e assimilabili).

b) Se i superamenti persistono, un ulteriore provvedimento da adottare è che gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale rimangano in funzione al massimo per 8 ore giornaliere (anziché 12 ore).

2) Limitazioni al traffico privato e commerciale

Il traffico veicolare costituisce una delle principali fonti di emissione di inquinanti atmosferici, contribuendo all'inquinamento da materiale particolato anche mediante il risollevarimento di polvere. I veicoli di più vecchia generazione e quelli diesel hanno un maggior impatto ambientale rispetto ai veicoli considerati meno inquinanti, quali gli ibridi, quelli alimentati a metano e i veicoli a GPL (anche con impianto non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione).

Tuttavia i provvedimenti di limitazione della circolazione hanno significative ricadute sulla gestione dei molteplici aspetti dei centri urbani, pertanto, al dovere primario di tutela della salute e dell'ambiente, si devono altresì contemperare altri aspetti, come le esigenze socio-economiche e di mobilità cittadina in relazione anche, rispettivamente, alla crisi economica in atto e alle difficoltà attuali inerenti l'offerta di Trasporto Pubblico, elemento imprescindibile all'attuazione dei provvedimenti di limitazione alla circolazione veicolare privata.

Vista la notevole differenza che esiste tra i vari Comuni presenti sul territorio regionale, qui di seguito vengono elencati i principali provvedimenti di limitazione del traffico privato e commerciale da prevedersi nei P.I.O.

Ogni Comune nella predisposizione del proprio P.I.O. dovrà elencare i provvedimenti che intende adottare, le ragioni che l'hanno portato a non adottare gli altri interventi qui indicati, le modalità operative con cui si intende dare applicazione alle misure previste, le modalità con cui si intende procedere alla verifica della loro applicabilità e le sanzioni che si intendono elevare ai trasgressori.

I provvedimenti di limitazione al traffico privato e commerciale dovranno essere i seguenti, salvo giustificazioni specifiche ed esaustive da parte dei Comuni ed eventuali altre misure individuate in sede locale finalizzate alla limitazione delle emissioni auto veicolari:

a) **Divieto di circolazione.** Si dovranno prevedere limitazioni alla circolazione per i veicoli maggiormente inquinanti (autovetture diesel euro 1, 2 e 3, veicoli commerciali diesel euro 2, motocicli a 2 tempi euro 1); ogni Comune dovrà indicare nel proprio P.I.O. quali sono le arterie interessate dal provvedimento e come questo si armonizzi con le disposizioni di analogo provvedimento adottato dai Comuni circostanti e quali risultano essere le alternative pubbliche predisposte per garantire ai cittadini il diritto alla mobilità.

b) **Circolazione a targhe alterne.** Ogni Comune dovrà indicare nel proprio P.I.O. quali sono le arterie interessate al provvedimento, come questo provvedimento si armonizzi con l'analogo provvedimento preso dai Comuni circostanti e quali risultano essere le alternative pubbliche predisposte per garantire ai cittadini il diritto alla mobilità.

c) **Circolazione nelle zone a traffico limitato.** Ogni Comune dovrà intensificare le verifiche inerenti il rispetto delle limitazioni al transito di veicoli inquinanti in vigore nelle aree ZTL/LEZ (verifica del rispetto delle limitazioni alle classi euro); tali servizi costituiscono momenti di verifica e controllo del traffico aggiuntivi e straordinari rispetto a quelli che normalmente vengono effettuati dalle forze dell'ordine. I servizi di controllo del traffico dovranno essere calibrati sulla dimensione delle aree sottoposte a limitazione al traffico e, per i Comuni più grandi, sul livello di controlli giornalieri da

7

effettuarsi da parte di ogni vigile urbano impiegato allo scopo durante le situazioni emergenziali dovrà essere almeno pari a 20 controlli/giorno. Nel P.I.O. dei singoli Comuni dovrà essere indicata con la massima chiarezza l'area sottoposta al presente provvedimento e le modalità operative della sua applicazione.

d) **Fascia oraria per lo scarico delle merci.** Ogni Comune dovrà individuare comunque delle finestre temporali (si consiglia 10:00 16:00) in cui consentire lo scarico merci e le azioni che intende mettere in atto per perseguire i contravventori.

3) Riduzione delle polveri da risolleamento.

Il particolato inalabile, oltre che derivare direttamente dalle emissioni di autoveicoli, impianti industriali e impianti di riscaldamento, può essere prodotto anche dal risolleamento del particolato depositatosi al suolo per effetto gravitazione e per deposizione secca ed umida. Per tale motivo dovranno essere individuate tutte quelle azioni volte alla riduzione del risolleamento delle polveri, che contribuisce alle concentrazioni atmosferiche del materiale particolato, come il periodico lavaggio delle strade e il controllo delle misure tecnico-gestionali volte al contenimento della diffusione di polveri prodotte da attività di cantiere, soprattutto nelle situazioni di maggiore criticità per tale inquinante.

4) Divieto di attività sportive all'aperto.

La presenza di elevati valori di sostanze inquinanti in aria può avere conseguenze tanto più negative quanto maggiore è l'attività fisica dell'individuo e la sua frequenza respiratoria. E' quindi evidente quanto sia dannosa la presenza del particolato inalabile e delle altre sostanze inquinanti per le attività sportive svolte all'aperto, quali footing, calcio, tennis, atletica leggera, ciclismo ecc., siano esse gare o semplici allenamenti.

Pertanto, in tutti i Comuni in classe 1 ed in tutti Comuni siti in corrispondenza di valli, deve essere vietata l'attività sportiva suddetta al fine di garantire la salute dei cittadini e della popolazione in generale. A tale scopo, sfruttando tutte le informazioni disponibili ed in particolare il sistema di previsione messo a punto per tutto il territorio laziale, i Comuni dovranno comunicare alle varie associazioni sportive il divieto in oggetto e, nel P.I.O., essi dovranno indicare chiaramente le modalità con cui intendono realizzare tutto ciò e come intendono garantire l'applicabilità di detto provvedimento all'interno dei confini comunali. Tale divieto si applica anche e soprattutto alle attività sportive di tipo scolastico che vedono una fascia sensibile della popolazione esposta ai rischi sanitari dell'inquinamento atmosferico.

5) Ulteriori provvedimenti.

Oltre ai provvedimenti sopra elencati, dovranno essere adottati anche i provvedimenti seguenti, volti a diminuire le emissioni e a salvaguardare le fasce di popolazione più esposte ai rischi sanitari:

a) **Divieto di sosta e fermata degli autoveicoli privati nei pressi delle scuole.** Tale divieto è finalizzato ad evitare che l'inquinamento interno agli edifici scolastici eguagli quello esterno e per evitare che all'uscita dalle scuole gli alunni si trovino a respirare in zone in cui è presente un elevato inquinamento locale. Questo provvedimento dovrà essere adottato nelle situazioni di criticità ambientale da tutti i Comuni di classe 1 e la sua adozione volontaria è auspicabile su tutto il territorio regionale.

b) **Divieto di raduni di auto d'epoca.** Gli autoveicoli o comunque i veicoli d'epoca non possono garantire gli standard emissivi degli autoveicoli attualmente in commercio ed i raduni periodici che li coinvolgono inevitabilmente hanno inizio e spesso si svolgono all'interno dei centri abitati, producendo localmente elevati livelli di inquinamento, comprensivo dell'inquinamento di particolato inalabile. Vista ciò ed il carattere di tali manifestazioni, se ne vista lo svolgimento in tutto il periodo invernale ed in tutto il territorio regionale.

c) **Divieto di uso fuochi artificiali.** L'utilizzo di fuochi artificiali in concomitanza delle feste natalizie, di Capodanno e delle altre festività a carattere locale, oltre alla loro ben nota pericolosità intrinseca per le persone che li maneggiano e per chi ne subisce involontariamente le conseguenze, inducono anche la presenza in atmosfera di gran quantità di sostanze inquinanti ed in particolare di particolato di varia granulometria in cui possono essere presenti elementi chimici pericolosi per la

X

salute umana. Alla luce di ciò, si fa divieto dei fuochi artificiali in tutti i Comuni di classe 1 e si caldeggia l'estensione volontaria di detto divieto anche negli altri Comuni della Regione.

d) **Divieto di fiere e sagre.** La presenza di fiere e sagre di vario genere comporta che in spazi ristretti, normalmente siti nelle parti centrali di un Comune, si venga a trovare un numero rilevante di individui appartenenti al Comune stesso o provenienti da luoghi distanti. Gli effetti indesiderati di tali eventi possono essere i seguenti: aumento generalizzato del traffico di autoveicoli privati (di chi visita l'evento) e commerciali (di chi espone prodotti o fornisce servizi), aumento delle emissioni locali dovute alla presenza di generatori improvvisati per l'alimentazione elettrica necessaria, presenza prolungata in zone ristrette di individui appartenenti alla fascia debole della popolazione come anziani e bambini.

Alla luce di ciò, si vietano fiere e sagre in tutto il territorio di competenza dei Comuni della classe 1 e si auspica l'estensione di detto divieto a tutti i Comuni del territorio regionale. Se fiere e sagre vengono localizzate entro spazi chiusi e fissi (zone espositive e fiere permanenti), il P.I.O. dovrà indicare esattamente queste zone consentite, i sistemi per limitare le emissioni che si intendono utilizzare, le modalità di controllo che si intendono adottare, le misure che si intendono mettere in atto per evitare congestioni di traffico da parte degli autoveicoli dei visitatori e degli espositori e le sanzioni che si intende applicare ai trasgressori.

e) **Gratuità di parcheggi (se esistenti entro i confini comunali) normalmente a pagamento** che si trovano al di fuori del centro storico/ ZTL, se ciò concorre a ridurre il traffico auto veicolare sia all'interno del centro storico del Comune, sia nelle sue zone periferiche.

f) **Attivazione di incentivi per l'utilizzo del trasporto pubblico locali.**

3. CONTROLLI

Le Autorità di ogni ordine e grado, ciascuna per quanto di competenza, devono intensificare i controlli sul territorio al fine di sanzionare condotte non conformi alla vigente normativa in materia di tutela della qualità dell'aria, ed informarne adeguatamente la Regione Lazio.

APPENDICE

MEZZI DI COMUNICAZIONE E DI INFORMAZIONE

L'informazione continua sulla situazione della qualità dell'aria presente sul territorio regionale (ed in particolare della concentrazione del particolato inalabile) è, come detto, costantemente garantita in tutti i periodi dell'anno (non solo nel periodo invernale) dal sito Internet istituzionale di ARPA Lazio di cui si è detto, ed essa costituisce la comunicazione ufficiale che la Regione Lazio, secondo quanto previsto dal D.Lgs.155/2010) relativamente alla qualità dell'aria, fornisce alle Autorità Comunali ed alla popolazione tutta.

Per completare le informazioni ambientali contenute nel sito di ARPA Lazio, ad esso si affianca e con esso è coordinato il sito Internet predisposto dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio (DEP), che ripropone le medesime informazioni con una lettura più finalizzata alle problematiche sanitarie; l'indirizzo WEB di tale sito è: romariasalute.it.

Qualunque ulteriore servizio che venisse reso disponibile o qualsiasi modifica venisse apportata allo stato attuale del sito verrà chiaramente comunicata attraverso le *News* del sito stesso.

Anche se non vi è obbligo di consultazione costante del suddetto sito, è auspicabile che l'Amministratore locale prenda visione di entrambe le forme di comunicazione, ricordando che il sito ARPA rappresenta la comunicazione regionale ufficiale e il sito DEP ne rappresenta una lettura finalizzata agli scopi sanitari.

X

I Comuni dovranno predisporre appositi comunicati ufficiali o comunque predisporre ulteriori azioni atte a garantire una capillare, continua e tempestiva diffusione delle informazioni relative alla qualità dell'aria alla popolazione, almeno durante l'intero periodo invernale, ed emettere chiari avvisi al presentarsi di situazioni di criticità per cui debbano essere intraprese le misure emergenziali sopra elencate, assicurandosi che esse giungano effettivamente alle fasce più deboli della popolazione con le metodiche comportamentali che sarebbe opportuno adottassero.

E' auspicabile che le Amministrazioni Comunali si adoperino perché le emittenti locali, radiofoniche e televisive e i social network, attingendo dalla fonte ufficiale, costituita dalle informazioni contenute nel sito di ARPA Lazio, diffondano ulteriormente e capillarmente le informazioni sulla qualità dell'aria, in particolare quelle relative alle situazioni emergenziali.